

DETERMINAZIONE DEL CONSERVATORE N. 442 : AVVIO PROCEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO CHE NON HANNO DEPOSITATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO OVVERO ATTI DI GESTIONE PER OLTRE TRE ANNI CONSECUTIVI. - ART. 20 COMMA 9 DEL D.LGS 175/2016

IL CONSERVATORE

- visto l'art. 20, comma 9 d.lgs. 175/2016, il quale prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto il Conservatore del Registro delle Imprese cancelli d'ufficio dal registro, con gli effetti di cui all'art. 2495 c.c., le società a controllo pubblico che per oltre tre anni consecutivi non abbiano depositato il bilancio di esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione;
- dato atto che la norma in oggetto prevede che prima di procedere alla cancellazione il conservatore comunichi l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, i quali possono entro 60 giorni presentare domanda di prosecuzione dell'attività corredata dell'atto deliberativo delle PA socie, adottata nelle forme e con i contenuti di cui all'art. 5;
- richiamato l'art. 2, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 175/2016, il quale definisce la nozione di controllo;
- tenuto conto del fatto che le informazioni contenute nel Registro delle Imprese non consentono l'esatta identificazione delle società soggette a controllo pubblico secondo la definizione di cui sopra;
- ritenuto infatti che il controllo pubblico potrebbe esprimersi, tra l'altro, anche in modo indiretto, ovvero sostanziandosi in un'influenza dominante determinata da vincoli contrattuali ovvero attraverso la realizzazione di un patto parasociale senza pretesa di

- essere esaustivi nella esplicitazione delle possibili forme di controllo;
- visto l'elenco delle società, aventi sede nella circoscrizione territoriale di competenza della camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, trasmesso da Infocamere, e predisposto utilizzando l'elenco delle partecipate fornito dal M.E.F.;
 - tenuto conto che tale elenco è stato predisposto basandosi sul criterio generale per cui il controllo è individuato quando le amministrazioni pubbliche siano titolari di una partecipazione maggioritaria del capitale sociale;
 - preso atto che su questo elenco Infocamere ha effettuato un controllo incrociato, indicando per ciascuna società lo stato (attiva/inattiva), l'ultimo bilancio depositato, la data di apertura dell'ultimo protocollo (esclusi i protocolli connessi al deposito bilanci o aperti d'ufficio) e l'ultimo anno in cui è stato pagato il diritto annuale;
 - ritenuto di avviare il procedimento di cancellazione nei confronti delle società a controllo pubblico che per oltre tre anni consecutivi (4 anni) non abbiano compiuto atti di gestione: mancato pagamento del diritto annuale, mancata presentazione di domande al RI, omesso deposito del bilancio ed infine assenza/chiusura di partita IVA, assenza di denunce IVA, mancata registrazione a fini IVA di redditi imponibili.

DETERMINA

1. di avviare il procedimento di cancellazione delle società a controllo pubblico, che per oltre tre anni consecutivi (4 anni) non hanno depositato il bilancio di esercizio ovvero non hanno compiuto atti di gestione;
2. di dare comunicazione, in presenza dei presupposti di legge, dell'avvio del procedimento di cancellazione agli amministratori o ai liquidatori delle società interessate sia presso la società a mezzo PEC, ove presente in visura, sia presso la residenza anagrafica a mezzo raccomandata;

di pubblicare il presente atto all'albo camerale informatico

Livorno, 4 Agosto 2017

IL CONSERVATORE
(Dott. Pierluigi Giuntoli)